

## CRITERI E CONDIZIONI PER IL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO

### Osservazioni di Duferco Energia SpA

Con il presente documento intendiamo fornire i nostri commenti alle proposte in consultazione, oltre a chiedere alcuni chiarimenti su alcune tematiche che andrebbero a nostro avviso meglio approfondite in vista della definizione del regolamento tecnico per lo svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione della capacità di stoccaggio.

#### Definizione dei prodotti di *time shifting* e dei vincoli di energia

Siamo consapevoli che i dettagli sulla disciplina delle procedure per l'approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio dovranno essere definiti dal TSO, riteniamo però opportuno puntualizzare già in questa fase di definizione dei criteri di riferimento alcuni aspetti alla base del meccanismo. Ci riferiamo in particolare ai concetti di prodotti di *time shifting* e di *vincoli di energia*.

Al punto 2.24 si afferma che con *time shifting* si intendono *servizi sui mercati a pronti dell'energia, consistenti nello spostamento di energia da ore caratterizzate da prezzi contenuti a ore a prezzo più elevato*, mentre al punto 3.3 che i prodotti (di *time shifting*) *consentiranno a chi li acquista, a fronte del pagamento di un premio fisso, di ricevere un compenso proporzionale ai differenziali di prezzo sui mercati dell'energia tra i periodi cui i medesimi prodotti si riferiscono*.

Per un'esemplificazione del prodotto ci chiediamo se ciò significhi in sostanza che l'operatore che acquista:

- un prodotto di *time shifting* (a es.) giornaliero potrà acquistare energia sui mercati (MGP e MI) in una o più ore della giornata, per rivenderla in una o più delle ore successive della medesima giornata;
- un prodotto di *time shifting* (a es.) annuale potrà acquistare energia sui mercati (MGP e MI) in una o più ore dell'anno, per rivenderla in una o più delle ore successive del medesimo anno.

Inoltre, ci chiediamo in cosa consista effettivamente il vincolo di energia (cfr a es. il punto 3.25), utilizzato da Terna per il calcolo dello sbilanciamento imputabile all'operatore che avrà acquisito un prodotto di *time shifting*. In particolare, ci chiediamo se, considerato a es. un prodotto giornaliero, violi il vincolo di energia l'operatore che:

- acquisti nella giornata prevista una quantità di energia sui mercati (MGP, MI) fino al punto di superare la quantità massima di energia prevista dal prodotto medesimo (in generale si può immaginare una successione di cicli di carica/scarica parziali che portino l'unità virtuale a immagazzinare più energia di quanto previsto dal prodotto);
- acquisti nella giornata prevista una quantità di energia sui mercati compatibile con il prodotto, ma senza procedere a una rivendita dell'intera quantità entro la conclusione della giornata stessa (in generale entro la durata del prodotto).

In caso affermativo comprendiamo che alle quantità oggetto di violazione verrebbe applicato un corrispettivo di sbilanciamento.

Considerato che il GME impedisce la formulazione di offerte eccedenti la capacità a disposizione degli operatori, ci chiediamo se sia possibile o prevista la possibilità di impedire almeno il verificarsi della prima tipologia di violazione sopra descritta.

A sintesi di quanto sopra riportato riteniamo opportuna una definizione rigorosa di prodotto di *time shifting* e vincolo di energia.

### **Operatività su MSD**

Su quanto previsto dal documento in merito alla partecipazione e remunerazione degli stoccaggi selezionati in esito alle procedure concorsuali nutriamo diverse perplessità.

Ai sensi del dlgs 199/21 l'utilizzo principale della capacità di stoccaggio sviluppata ai sensi del meccanismo in esame è quello dell'erogazione di servizi di *time shifting*, però questi dispositivi dovranno essere in grado di fornire ogni sorta (o quasi) di servizi ancillari, cosa pienamente condivisibile.

Ci chiediamo pertanto quale potrà essere il ruolo effettivo di queste risorse sul MSD. Nel documento si parla di ruolo residuale, eventualità che ci porterebbe a privilegiare una partecipazione scevra da vincoli ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Ci riferiamo in particolare all'imposizione dei vincoli economici descritti nel documento. Consideriamo peraltro che l'eventuale redditività aggiuntiva conseguibile sul MSD sarà opportunamente internalizzata nelle offerte dei partecipanti alle procedure concorsuali, traducendosi in una riduzione del corrispettivo offerto.

Qualora si decidesse di applicare dei limiti di prezzo alle offerte su MSD riteniamo che andrebbe salvaguardata la competitività del mercato, evitando l'applicazione di diversi livelli di prezzo alle differenti risorse in gioco. Ci riferiamo in questo caso agli *strike* di prezzo derivanti dal meccanismo del *capacity market*. Pur tenuto conto delle differenze esistenti nelle strutture di prezzo delle offerte sottostanti ogni singola risorsa attiva sul MSD, riteniamo si potrebbe prevedere un unico livello di prezzo massimo, allineato a quanto previsto dal regolamento del *capacity market*.

### **Partecipazione alle procedure concorsuali**

Il documento (cfr punto 2.48) prevede l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio quale requisito di partecipazione al meccanismo.

Considerato che i recenti sviluppi normativi volti alla semplificazione delle procedure autorizzative per impianti di stoccaggio devono ancora dispiegare appieno i propri effetti, dimostrando la propria efficacia, e che quindi nelle prime sessioni le quantità di capacità in gara potrebbero risultare limitate, è concreto il rischio, da una lato, di ridurre le possibilità di raggiungere i target di sviluppo sottesi al profilo di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio che sarà definito dal TSO, dall'altro di favorire un incremento dei prezzi di aggiudicazione in esito alle procedure concorsuali.

Si potrebbe pertanto prevedere un rilassamento di questo requisito in fase di prima applicazione del meccanismo, ammettendo alle procedure anche capacità non autorizzata, introducendo delle penali da applicare in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni entro un limite di tempo predefinito, e lo scorrimento della graduatoria che consenta agli impianti esclusi di rientrare in

gioco. Evidentemente si potrebbe immaginare anche un criterio di priorità nella selezione dei vincitori che privilegi, a parità di prezzo offerto, la capacità in possesso dei previsti titoli abilitativi.